



anche dalla silente inerzia del pubblico ufficiale, protratta senza giustificazione oltre i termini di comporta o addirittura di decadenza, nei casi in cui essa dipenda, per il privato, dal mancato compimento dell'atto entro un termine» (Cass. Pen., 19.11.2003, n. 2510) con la precisazione che «[...] la scadenza del termine, pur non facendo venire meno il potere dell'amministrazione di provvedere, è rilevante sotto altri aspetti, abilitando l'interessato ad attivare la tutela giurisdizionale contro **l'inerzia o il silenzio dell'amministrazione**; determinando, in concorso con gli altri elementi della fattispecie, l'insorgenza della responsabilità civile dell'amministrazione e dei **singoli funzionari**; comportando, sulla base della previsione contenuta nel nuovo testo dell'art. 328 c.p., **la responsabilità penale dei pubblici ufficiali per omissione di atti d'ufficio**; assumendo rilevanza, ai fini dell'eventuale responsabilità contabile, amministrativa e disciplinare dei funzionari; costituendo elemento valutabile ai fini della responsabilità dirigenziale, in sede di verifica dei risultati della gestione» (Consiglio di Stato, 19.02.2003, n. 939).

- c. Più in generale: «Il **ritardo** dell'Amministrazione nell'esercizio del potere provvedimentale è in contrasto con l'obbligo imposto dall'art. 2, l. n. 241 del 1990, la cui violazione è fatto idoneo ad integrare oltre la responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale in relazione al pagamento delle spese di giudizio, la responsabilità penale per il **reato di cui all'art. 328 c.p.**» (T.A.R. Bari, 8 settembre 2010, n. 3450).

### ESPONGONO

quanto segue.

\*\*\*

Con ricorso n. 1504/2006 notificato in data 23.5.2006 e depositato in data 6.6.2006, veniva adito il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per richiedere: «l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione del bando di concorso indetto con D.d.c. 21 febbraio 2006, n. 1841 per la copertura di 20 posti

*di dirigente nel ruolo organico della Giunta Regionale della Lombardia, pubblicato sul BURL della regione Lombardia n. 8 del 22 febbraio 2006 e sul sito internet della Regione nonché di ogni ulteriore e/o diverso atto presupposto, connesso, conseguente».*

Il ricorrente lamentava di non aver potuto presentare domanda di partecipazione al concorso non essendogli stato possibile conoscere in tempo utile l'indizione della procedura a causa della mancata pubblicazione del bando, o comunque del relativo avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Egli pertanto agiva per l'annullamento del bando *de quo* (o comunque per la declaratoria della sua nullità e/o inesistenza) a tutela del proprio interesse legittimo alla indizione di un nuovo bando nel rispetto delle forme di pubblicità previste dalla legge che gli avrebbero consentito di presentare regolare domanda di partecipazione nei termini all'uopo prescritti.

Il TAR adito, confermava la sussistenza, per il ricorrente, della legittimazione e dell'interesse all'impugnativa del bando a tutela dell'interesse strumentale alla riattivazione dell'intera procedura nel rispetto del principio di pubblicità.

Conseguentemente, con **sentenza n. 53 del 17.01.2008**, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. III, definitivamente pronunciando, provvedeva ad accogliere il ricorso e per l'effetto ad **annullare** il menzionato bando di concorso indetto con D.d.c. 21 febbraio 2006, n. 1841 (**doc. 1**).

Avverso tale decisione interponevano gravame avanti al Consiglio di Stato per la riforma della citata sentenza tutti i soggetti soccombenti nel precedente giudizio avanti al TAR e precisamente: Maria Carla Ambrosini, Oscar Alessandro Sovani, Franco Milani, Luca Ambrogio Vaghi, Enrico Capitanio, Claudio Gamba, Salvatore Barbara, Enzo Galbiati, Brunella Reverberi, Michele Camisasca, Marina Colombo, Lucia Silvestri, Irene Galimberti, Giacomo Boscagli.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, decidendo il gravame con **sentenza n. 2077 del 01.04.2009** precisava che nessuna delle

censure avanzate dagli appellanti si rivelava fondata e che pertanto meritava «*piena conferma la sentenza del Giudice di prime cure*». Conseguentemente, il Giudice dell'appello respingeva le richieste di riforma e ordinava alla Autorità Amministrativa di dare esecuzione a detta sentenza (**doc. 2**).

Anche avverso tale decisione resa dal Consiglio di Stato, la Regione Lombardia proponeva il ricorso n. 15926 deciso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con **sentenza n. 14495 del 16.06.2010** nella quale la S.c. sanciva come inammissibile il ricorso della Regione con conseguente condanna della stessa alla rifusione delle spese di lite (**doc. 3**).

#### **PREMESSO INOLTRE CHE**

l'antigiuridicità del rifiuto dell'atto conformativo della Regione è ulteriormente chiarita dalla **sentenza n. 2077 del 01.04.2009** con la quale il Consiglio di Stato, ha precisato che la [...] *Regione Lombardia* [...] *ha condizionato l'accettazione della nomina da parte dei vincitori del concorso annullato alla clausola contrattuale che contempla la risoluzione del rapporto per effetto di eventuali statuizioni giudiziali pregiudizievoli, senza oneri o chiamata in responsabilità, neppure futura dell'amministrazione precedente*».

#### **RILEVATO CHE**

Nonostante il perentorio contenuto dei provvedimenti giurisdizionali sopracitati e della clausola di risoluzione automatica dei contratti sottoscritti per l'assunzione dei vincitori del concorso annullato, a distanza di numerosi anni da tali illegittime assunzioni, risultano essere tuttavia in servizio presso la Regione Lombardia 31 dirigenti e precisamente:

Nominativi	Incarichi attuali
Carabelli Marco	- Presidenza: Coordinamento Direzioni - <i>Interim</i> : U.O. "Comunicazione" - <i>Interim</i> : Struttura "Eventi"
Camisasca Michele	- Presidenza: "Organizzazione, Personale e Sistema Informativo"
Mora Paolo	- Commercio: U.O. "Reti Distributive"
Scalise Maria Luisa	- Presidenza: U.O. - Rapporti Internazionali e Raccordo Expo (presso "Regione Lombardia": Segreteria del Presidente)
Capitanio Enrico	- Presidenza: U.O. "STER Brescia"
Lambicchi Roberto	- Commercio: Struttura "Tutela dei Consumatori"

Pilloni Marco	- Presidenza: U.O. "Giuridico" Segretario di Giunta
Silvestri Lucia	- Commercio: U.O. "Turismo"
Negrone Paola	- Attività Produttive: U.O. "Competitività, imprenditorialità, accesso credito"
Chinaglia Valeria	- Mobilità: U.O. "Infrastrutture" - <i>Interim</i> : Str. "Rete Ferroviaria" - <i>Interim</i> : Str. "Navigazione"
Cerretti Roberto	- Presidenza: U.O. "STER Mantova - Commissario emergenza sismica"
Iacone Viviane	- Ambiente: Str. "Pianificazione Acque"
Sovani Oscar	- Presidenza: Struttura "Attuazione Agende Digitali e Semplificazioni"
Milani Franco	- Salute: Struttura "Politiche Sanitarie Territoriali e Salute Mentale"
Muci Monica	- Presidenza: Struttura "Organizzazione, Trattamento del Personale"
Reverberi Brunella	- Presidenza: Struttura "Pianificazione e Controllo Strategico"
Nardo Alessandro	- Presidenza: U.O. "STER. Sondrio"
Vaghi Luca	- Casa: Str. "Riqualificazione del Patrimonio Abitativo"
Galimberti Irene	- Mobilità: Struttura "Giuridico Legale del Trasporto Pubblico"
Longoni Guido	- Istruzione-Lavoro: Str. "Infrastrutture Informative e Osservatori Regionali"
Colombo Marina	- Presidenza: Struttura "Relazioni Esterne e Gestione delle Crisi Aziendali"
Ambrosini Maria Carla	- Attività Produttive: Struttura "Sistema Informativo-Competitività"
Gori Marina	- Attività Produttive: Struttura "Agevolazioni per le Imprese"
Gamba Claudio	- Culture: Struttura "Musei, Biblioteche"
Lombardi Fabio	- Presidenza: Strut "Servizio Tecnico e Autorizzazione FEASR e FEAGA"
De Ponti Rita Cristina	- Agricoltura: Struttura "Risorse economiche, sistemi informativi"
Galbiati Enzo	- Sport: Struttura "Programmi Europei per i Giovani"
<b>poi trasferiti presso altri Enti con successivo provvedimento:</b>	
Perini Riccardo	- presso la "Provincia di Milano" con qualifica di Direttore del Settore Sicurezza Integrata
Barbara Salvatore	- presso il "Comune di Milano", con qualifica di Direttore del Settore Parcheggi
Boscagli Giacomo	- presso la "Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori" con qualifica di Direttore S.C. Risorse Economiche e Finanziarie e Libera Professione e S.C. Controllo di Gestione
Negrioli Alessandra	- presso "A.R.P.A.", con qualifica di Dirigente U.O.C. Relazioni Istituzionali, Comunicazione e Educazione Ambientale

Infatti, pendente l'impugnativa del bando citato avanti al TAR Lombardia, l'allora Segretario Generale NICOLAMARIA SANESE (che all'epoca risultava *ad interim* anche direttore centrale dell'organizzazione personale patrimonio) con proprio **decreto n. 6577 del 18.06.2007** pubblicato nel BURL n. 26 del 27.06.2007 collocava in servizio a tempo indeterminato a partire dal 1° settembre 2007 e, consentendo un successivo scorrimento della graduatoria a partire dal 1.1.2008, per ulteriori 11 posizioni dirigenziali.

In data **31.07.2012**, il dott. Enrico De Alessandri, controinteressato pretermesso al bando annullato, inviava all'allora Segretario Generale della Regione Lombardia NICOLAMARIA SANESE, una "*Richiesta di risposte al Segretario Generale, in merito a delle illegalità compiute dopo un concorso annullato, per le quali risultano in servizio 31 dirigenti regionali*" (**doc. 4**).

In data **17.09.2012** il dott. Enrico De Alessandri, il Consigliere Comunale del Comune di Milano, sig. Mattia Calise e il Senatore Vito Crimi, depositavano, per tali fatti, denuncia presso la Procura della Corte dei Conti Regione Lombardia per danni erariali causati da all'allora Segretario Generale della Regione Lombardia NICOLAMARIA SANESE (**doc. 5**).

In data **19.03.2013** i sottoscritti Consiglieri Regionali inviavano al nuovo Segretario Generale della Regione Lombardia ANDREA ANGELO GIBELLI, legittima "*Richiesta di piena attuazione delle sentenze in merito ai 31 dirigenti della Giunta ancora in servizio, nonostante il definitivo annullamento del loro concorso*" (**doc. 6**).

In data **28.03.2013**, il Segretario Generale ANDREA ANGELO GIBELLI inviava riscontro a dette sollecitazioni rivendicando la bontà e legittimità del proprio operato (**doc. 7**).

A tal proposito argomentava sulla base di asseriti precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia UE – sebbene inconferenti al caso specifico e comunque di segno avverso rispetto alle considerazioni della stessa Amministrazione – (**doc. 8**)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Dalla mera lettura della sentenza resa in data 27.11.2012 nella causa C-566/2010, la Corte, in accoglimento dell'impugnazione proposta dalla Repubblica Italiana annullava i bandi di gara oggetto della controversia (proprio per omessa mancata integrale pubblicazione degli stessi sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea) riformando la decisione di segno contrario resa dal Tribunale dell'Unione Europea.

Con stretto riferimento al § 103 di detta sentenza la nota del 18.03.2013 del Segretario Generale ometteva di considerare che al § 115 delle proprie conclusioni, l'Avvocato Generale specificava che, **ai soli fini della giurisprudenza Comunitaria**, «*la Corte ha statuito che, qualora, nel contesto di un concorso generale bandito per la costituzione di una riserva di assunzioni, una prova venga annullata, i diritti del ricorrente sono adeguatamente tutelati se la commissione giudicatrice e l'autorità che ha il potere di nomina riesaminano le loro decisioni e cercano una*

In data **18.02.2014** i sottoscritti Consiglieri Regionali unitamente all'Associazione 5 Stelle per la Legalità, inviavano atto di diffida e messa in mora *ex art. 328 c.p.* significando «*che il mantenimento in servizio dei sopra elencati dirigenti è in palese contrasto con il contenuto delle sentenze Tar Lombardia, 17.01.2008, n. 53; CdS, 01.04.2009, n. 2077; Cass., 16.06.2010, n. 14495; TAR Lombardia, 13.12.2011, n. 3149 e di tutte le norme ivi indicate*» e **diffidando** «*all'immediata esecuzione del disposto delle sentenze Tar Lombardia, 17.01.2008, n. 53; CdS, 01.04.2009, n. 2077; Cass., SS.UU., 16.06.2010, n. 14495; TAR Lombardia, 13.12.2011, n. 3149 e conseguentemente a procedere alla immediata risoluzione di tutti i contratti in essere in virtù del bando di concorso indetto con D.d.c. 21 febbraio 2006, n. 1841*» (**doc. 9**).

In data **26.02.2014**, il Segretario Generale ANDREA ANGELO GIBELLI inviava riscontro all'atto di diffida e messa in mora definendo il medesimo come «*improprio*» «*non ravvisandosi alcuna doverosità rispetto al compimento dell'attività*» richiesta e non sussistendo «*in capo all'Amministrazione uno specifico obbligo di provvedere*» (**doc. 10**, pag. 5/7).

Posto, dunque, l'intervenuto annullamento del bando concorso indetto con D.d.c. 21 febbraio 2006, n. 1841, ne deriva la caducazione di tutti presupposti, connessi e consequenziali: pertanto l'atto di ufficio di cui si tratta è innegabilmente dovuto "*per ragioni di giustizia*", posto che esso è conseguenza di un provvedimento pronunciato dall'organo di giustizia amministrativa, e dunque il suo compimento, a norma dell'art. 328 c.p., sarebbe dovuto avvenire "*senza ritardo*".

Pur non stabilendo il Giudice Amministrativo alcun termine ed essendo tempi e modi di esecuzione rimessi alla discrezionalità amministrativa, che l'esecuzione di una pronuncia dell'organo di giustizia amministrativa non può essere dilazionata.

---

*soluzione equa per il suo caso, senza che sia necessario modificare i risultati del concorso nel loro complesso o annullare le nomine effettuate in esito allo stesso».*

Tanto più grave risulta il comportamento della Regione Lombardia alla luce della presenza della clausola di risoluzione automatica presente nei contratti di assunzione per il caso di annullamento del bando.

\*\*\*

Alla luce di tutto quanto sopra esposto i sottoscritti Consiglieri Regionali Sigg. SILVANA CARCANO, EUGENIO CASALINO, il Consigliere Comunale MATTIA CALISE nonché l'ASSOCIAZIONE 5 STELLE PER LA LEGALITÀ, *ut supra*, con il presente atto intendono proporre formale

### **DENUNZIA – QUERELA**

affinché si proceda nei confronti di ogni e qualunque soggetto che verrà ritenuto responsabile delle condotte denunciate per le fattispecie delittuose p.p. dagli artt. 328 e 388 c.p. e per qualsivoglia altro reato venga ritenuto configurabile nel caso di specie.

Con espressa riserva di eventuali ulteriori integrazioni e di produzioni documentali.

I sottoscritti dichiarano, inoltre, di voler essere informati *ex artt.* 406 e 408 c.p.p. circa le iniziative che Codesto Ufficio vorrà intraprendere, al fine di esercitare ogni facoltà consentita dalla legge.

I sottoscritti si oppongono fin d'ora a che il procedimento venga definito con decreto penale di condanna.

\*\*\*

I sottoscritti Sigg. SILVANA CARCANO, EUGENIO CASALINO, MATTIA CALISE, PIETRO PALAU GIOVANNETTI, con il presente atto, dichiarano di

### **NOMINARE**

ai fini dell'instaurando procedimento penale, proprio difensore di fiducia l'avv. Danilo Scarlino, con studio in Milano, via U. Visconti di Modrone n. 7, eleggendo domicilio presso il predetto Studio.

Dichiarano, infine, di delegare l'avv. Danilo Scarlino, al deposito del sopra esteso atto innanzi all'Autorità competente.

Milano, il 4/6/2014

SILVANA CARCANO

Storano

EUGENIO CASALINO

[Signature]

MATTIA CALISE

Matia Calise

ASSOCIAZIONE 5 STELLE PER LA LEGALITÀ  
(Pietro Palau Giovannetti)

Pietro Palau Giovannetti

Per autentica della firma

Avv. Danilo Scarlino

[Signature]

Si allegano i seguenti documenti:

1. Sentenza TAR Lombardia n. 53 del 17.01.2008;
2. Sentenza Consiglio di Stato n. 2077 del 01.04.2009
3. Sentenza TAR Lombardia n. 14495 del 16.06.2010;
4. Richiesta dott. Enrico De Alessandri del 31.07.2012;
5. Denuncia Corte Conti Lombardia De Alessandri, Calise, Crimi del 17.09.2012;
6. Richiesta Consiglieri Regionali M5S del 19.03.2013;
7. Riscontro del Segretario Generale Andrea Angelo Gibelli del 28.03.2013;
8. Sentenza CGE del 27.11.2012 causa C-566/2010 e Conclusioni dell'Avvocato Generale;
9. Atto di diffida e messa in mora ex art. 328 c.p. del 18.02.2014
10. Riscontro del Segretario Generale Andrea Angelo Gibelli del 26.02.2014.

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO

Processo il diritto di certificato/copia pari a € 4,00

Tassa applicata sulla domanda (art. 285 D.P.R. 115/02)

Milano, il 07/06/14



L'ADDETTO

[Signature]

Depositato nella segreteria - Ufficio Ricezione Atti della  
Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Milano

IL - 7 GIU. 2014

ALLE ORE 9,31 L'AUSILIARIO

[Signature]